

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1. LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PUIANELLO CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI

PREMESSE

Con determinazioni a contrarre e 251 del 22.12.2025 e n. 39/C del 13/02/2026, il Comune di Quattro Castella ha deliberato di affidare i lavori relativi di riqualificazione dell'impianto sportivo di Puianello con realizzazione di nuovi spogliatoi. L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, che illustra le scelte progettuali inerenti alle modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati rispettivamente i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'intervento edilizio in oggetto, come disciplinati dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, art. 57, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. I criteri definiti interessano requisiti ambientali volti a individuare le soluzioni progettuali, nonché il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato e al fine di diffondere tecnologie e prodotti ecocompatibili.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche n. 14 del 16.02.2026.

La Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche espleta la gara per conto del Comune di Quattro Castella, Piazza Dante 1.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna, di seguito SATER o Piattaforma, accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito rivolto a tutti gli operatori economici che iscritti e abilitati nella categoria OG1 "edifici civili e industriali", classifica SOA II o superiore.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dall'invio della lettera d'invito.

Il luogo di svolgimento delle lavorazioni è presso il Comune di Quattro Castella - codice NUTS ITH53

CIG BA704782BA CUP C51B23000310006 CUI L00439250358202600005

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Elisa Rinaldini. Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE).

Tel: 0522/249257

Sito web: www.comune.quattro-castella.re.it

E-mail: e.rinaldini@comune.quattro-castella.re.it

PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it

Il Responsabile del procedimento della Stazione Unica Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice, è la dott.ssa Rita Casotti.

Tel: 0522/590220

Sito: www.collinematildiche.it

Mail : r.casotti@collinematildiche.it

PEC : unione@pec.collinematildiche.it

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile da https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Il Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice e dell'Allegato I.7, è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

Eg 00.01.	Elenco Elaborati
Eg 00.02.	Relazione tecnica illustrativa generale e rispetto dei requisiti igienico-sanitari
Eg 00.03.	Estratto urbanistico e catastale
Eg 00.04.	Documentazione fotografica
Eg 00.05.	Relazione Geologica
Eg 00.06	Valutazione previsionale requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M.
05/12/97) e CAM (Decreto 23/06/22)	
Eg 00.07	Relazione Criteri ambientali minimi (CAM)

ELABORATI ECONOMICI AMMINISTRATIVI

Ea 01.00	Capitolato speciale amministrativo – Parte I (Amministrativa)
Ea 01.01	Capitolato speciale amministrativo – Parte II
Ea 01.02	Schema di contratto
Ea 01.03.	Quadro Economico
Ea 01.04.	Cronoprogramma lavori
Ea 01.05.	Computo metrico estimativo
Ea 01.06.	Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi
Ea 01.07.	Piano di manutenzione dell'opera

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ar 01.01.	Inquadramento generale dell'area	1:500
Ar 01.02.	SDF - Rilievo planoaltimetrico	1:200
Ar 01.03.	SDF -Planimetria generale	1:200
Ar 02.01	G/R Planimetria generale	1:200
Ar 02.02	G/R Spogliatoi - Pianta piano terra e copertura	1:100
Ar 02.03	G/R - Spogliatoi - Prospetti e sezioni	1:100
Ar 03.01	PROG - Planimetria generale con sistemazione aree esterne	1:200
Ar 03.02	PROG - Planivolumetrico	1:200
Ar 03.03	PROG - Spogliatoi – Pianta piano terra e copertura	1:100

Ar 03.04	PROG - Spogliatoi - Prospetti e sezioni	1:100
Ar 03.05	PROG - Spogliatoi - Pianta superamento barriere architettoniche	1:100
Ar 04.01	PROG – Planimetria Scavi e tracciamenti	varie
Ar 04.02	PROG – Spogliatoi – Piano terra e copertura Tracciamenti e finiture	1:50
Ar 04.03	PROG – Spogliatoi – Sezioni di dettaglio	1:10/1:20
Ar 04.04	PROG – Spogliatoi – Abaco murature e orizzontamenti	1:10/1:20
Ar 04.05	PROG – Spogliatoi – Abaco serramenti	1:20
Ar 05.01	PROG – Spostamento sottoservizi - Planimetria e dettagli	varie
Ar 05.02	PROG – Area spettatori – Planimetria e dettagli	varie
Ar 06.01	Relazione illustrativa e di calcolo reti fognarie	
Ar 06.02	Planimetria RETI acque bianche nere e grigie	1:100

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Im 01.01	Capitolato tecnico prestazionale	
Im 01.02	Elenco prezzi unitari	
Im 01.03	Computo metrico estimativo	
Im 01.04	Scheda analisi nuovi prezzi	
Im 02.01	Relazione tecnica illustrativa impianti meccanici	
Im 02.02	Relazione Tecnica Risparmio Energetico DGR1715/2016	
Im 02.03	Relazione Tecnica di calcolo	
Im 02.04	Situazione APE post intervento	
Im 03.01	Spogliatoi – Schema funzionale	
Im 03.02	Spogliatoi – Impianto idrico sanitario e distribuzione gas metano	1:50
Im 03.03	Spogliatoi - Impianto riutilizzo acque meteoriche	1:50
Im 03.04	Spogliatoi - Impianto di ricambio aria e recupero calore	1:50
Im 03.05	Spogliatoi - Impianto di climatizzazione invernale	1:50
Im 03.06	Spogliatoi - Impianto di distribuzione scarichi acque reflue	1:50

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ie 01.01	Capitolato tecnico prestazionale	
Ie 01.02	Elenco prezzi unitari	
Ie 01.03	Computo metrico estimativo	
Ie 01.04	Scheda analisi nuovi prezzi	
Ie 02.01	Relazione tecnica impianti elettrici	
Ie 02.02	Calcoli di dimensionamento e verifica	
Ie 02.03	Calcoli illuminotecnici	
Ie 02.04	Relazione Valutazione rischio fulminazione	
Ie 03.01	Schema a blocchi di distribuzione generale	
Ie 03.02	Schema elettrici unifilari quadri	
Ie 03.03	Tipi di funzionamento sistema DALI	
Ie 04.01	Planimetria impianti illuminazione e forza motrice spogliatoi	1:50
Ie 04.02	Planimetria generale impianti esterni, impianto di terra e illuminazione campi di calcio	1:200
Ie 05.01	Relazione tecnica impianto fotovoltaico	
Ie 05.02	Schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico	
Ie 05.02	Planimetria disposizione pannelli fotovoltaici e suddivisione stringhe	1:100

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

Vf 01.01	Relazione tecnica prevenzione incendi	
Vf 02.01	Planimetria	1:500

Vf 02.02 Pianta generale - Particolare Tribuna

1:200

La documentazione suddetta è reperibile e consultabile al seguente link:

https://www.comune.quattro-castella.re.it/proges_16_02_26/

2. Lettera di invito-Disciplinare di gara e relativi allegati:

- All. 1 domanda di partecipazione;
- DGUE messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica;
- All. 2 dichiarazione integrative al DGUE;
- Allegato 3 Modulo avalimento
- Allegato 4 Modulo offerta economica

Ai sensi dell'art. 42, del Codice:

- il progetto è stato verificato dal Comune di Quattro Castella con documento in atti del 15.12.2025;
- il progetto è stato validato dal RUP del Comune di Quattro Castella con documento in atti del 16.12.2025.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> in quanto per l'espletamento della presente gara l'Unione si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER); la lettera di invito sono, inoltre, reperibili solo per la consultazione sul sito istituzionale della S.A.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, da inoltrare entro le ore **12:00 del 02.03.2026** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 gg prima della scadenza per la presentazione delle offerte tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto unico lotto trattandosi di lavori funzionali tra loro atti a garantire il completamento e la fruibilità dell'opera nella sua interezza.

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi ad intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo di Puianello di Quattro Castella

6

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

TABELLA CATEGORIE						
Categoria	Importo lavori	Importo sicurezza	Importo complessivo lavori e sicurezza	Incid	Categoria	Class
				% complessiva		
OG1 - Edifici civili e industriali	441.511,45	15.666,83	457.178,28	71,18%	OG1	II°
OS3 - Impianti idrico-sanitario e gas	97.288,95	3.452,25	100.741,20	15,69%	OS3	I°

OS30 - Impianti elettrici e speciali	81.450,90	2.890,25	84.341,15	13,13%	OS30	I°
IMPORTO TOTALE Euro	620.251,30	22.009,33	642.260,63	100%		

CPV: 45212200-8 - Lavori di costruzione di impianti sportivi**Codice ATECO 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali**

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad **€ 620.251,30** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a **€ 22.009,33** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad **€ 166.074,92**.

I costi della manodopera non sono ribassabili, se non per dimostrate ragioni derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (**in proposito si veda quanto specificato al successivo paragrafo 17 "Offerta economica" - "Costi della manodopera"**).

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dal Comune di Quattro Castella.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e secondo quanto indicato nell'Allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo applicato è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative** - codice **CNEL F012**, ed eventuali accordi territoriali di zona, Codice **ATECO 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali**

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato I.01 la Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **A CORPO**. Tale scelta è motivata dalla complessità esecutiva, dall'interdipendenza delle lavorazioni e dalla necessità di garantire una gestione contabile chiara ed efficiente, salvaguardando al contempo la qualità complessiva dell'intervento.

L'appalto dell'intervento complessivo è finanziato per:

- € 500.000,00 dal contributo regionale previsto alla risorsa 2656;
- € 360.000,00 stanziamenti di Bilancio.

Ai sensi del della l. 190/2012 art 1 comma 53 nell'ambito dell'appalto rientrano alcune delle seguenti attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

AVVERTENZA

L'operatore economico che esegue prestazioni/lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto - ovvero deve avere presentato domanda di iscrizione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare nel DGUE e nella Domanda di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice adeguata ai lavori da assumere.

3.1.Durata

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 180 gg (contottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al 3%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Si rinvia alla disciplina sulle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'allegato II.2-bis al Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3.4 modifiche al contratto in corso di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Quattro Castella può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari quindi ad € 766.310,89

A) Importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 166.074,92)	€ 620.251,30
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 22.009,33
TOTALE (A+B)	€ 642.260,63
C) QUINTO D'OBBLIGO (art. 120, c.9, del Codice)	€ 124.050,26
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (A+B+C) (IVA esclusa)	€ 766.310,89

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici iscritti sulla piattaforma SATER di Intercenter alla categoria merceologica “**OG1 Edifici civili e industriali**” in **classifica almeno II ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito**.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

10

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro cinque giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

11

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nelle dichiarazioni integrative al DGUE (Fac-simile All. 2), gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da

una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, come vigente, per le quali è necessaria l'iscrizione dell'operatore economico nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo.

Gli operatori economici devono, quindi, possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo al predetto elenco, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo, il subappaltatore o il subaffidatario.

Si precisa che, in caso di consorzio, l'iscrizione alla white list deve essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, in quanto il possesso del requisito morale, compresa la white list, è obbligatorio e non può essere "prestato" da una consorziata al Consorzio ([Tar Toscana, Sez. I, 26/06/2023, n. 644](#))

➤ **Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 dell'All. II.3 ai commi 1, 2 e 3:**

a) sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma. In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di

comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

b) sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre la relazione di genere di cui all'art.1, comma 2, dell'All.II.3 del Codice, alla stazione appaltante che ne ha fatto richiesta in un precedente contratto d'appalto.

c) sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in regola con le norme sul lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

d) gli operatori economici, in caso di aggiudicazione del contratto, si impegnano, a pena di esclusione, ad assicurare una quota pari al 20% di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età di inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali. *In merito alla deroga all'obbligo assunzionale della quota del 30% relativa all'occupazione femminile, la deroga deriva dallo scarso tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore edile a livello nazionale che potrebbe rendere la previsione di una quota minima di donne da assumere a carico dell'aggiudicatario eccessivamente gravosa e compromettere l'efficiente esecuzione dei lavori in appalto.*

Le condizioni b) c) d) sono assolte tramite dichiarazione come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. I suddetti modelli, nonché tutte le dichiarazioni sopra specificate devono essere compilate e sottoscritte:

- dal concorrente in caso di partecipazione in forma singola
- in caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) D.lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere o che prestano i requisiti al Consorzio stabile.

Il requisito di cui sopra relativo alla lettera d) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento in caso di partecipazione in forma associata.

AVVERTENZA

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile. Pertanto in caso di omessa dichiarazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4, dell'Allegato II.12 e dell'Allegato II.18 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Pertanto, il concorrente, può partecipare alla gara se in possesso di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la categoria prevalente OG1 classifica II.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 2 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti

Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
- ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.
- Sussistendo le c.d lavorazioni sensibili di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'operatore economico concorrente, privo di iscrizione alla White List, dovrà dichiarare nel DGUE/nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1) la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, oltre che in possesso di qualificazione adeguata ai lavori da assumere, pena l'esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti richiesti.
- essendo tutte le categorie a qualificazione obbligatoria (parere MIT 3255 del 30/01/2025), anche le lavorazioni di cui alle categorie OS3 e OS30, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ma è necessario che il **concorrente sia in possesso della qualificazione anche per la suddette categorie oppure, in alternativa, che ne dichiari il SUBAPPALTO OBBLIGATORIO** (sulla permanenza del subappalto necessario: parere MIT 3526 del 03/06/2025), **pena l'esclusione dalla gara per difetto di qualificazione.** Resta fermo che, in caso di subappalto obbligatorio, i requisiti delle scorporabili non possedute dal concorrente, singolo o in raggruppamento, devono comunque essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente **(il valore della qualificazione nella categoria prevalente deve coprire anche il valore delle scorporabili di cui non si possiede la qualificazione);**
- Ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti tecnologici di cui alle categorie scorporabili OS30, OS3 occorre altresì essere in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini dell'esecuzione.
- Per gli impianti tecnologici di cui alle categorie scorporabili OS3 e OS30 il possesso del requisito può essere comprovato anche alternativamente mediante possesso della attestazione Soa regolarmente autorizzata in corso di validità nella categoria OG11 ai sensi dell'art. 18 comma 21 dell'Allegato II.12 del Codice per classifica adeguata.

6.3 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni richieste, subappalto e avvalimento

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella n. 2

Tabella n. 2 – Oggetto delle lavorazioni

TABELLA CATEGORIE	

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Categoria	Importo lavori	Importo sicurezza	Importo complessivo lavori e sicurezza	Incid % complessivo	Categoria	subappalto	avvalimento
				a			
OG1 - Edifici civili e industriali	441.511,45	15.666,83	457.178,28	71,18 %	OG1 II	Si 49,99%	si
OS3 - Impianti idrico-sanitario e gas	97.288,95	3.452,25	100.741,20	15,69 %	OS3 I	Si 100%	si
OS30 - Impianti elettrici speciali	81.450,90	2.890,25	84.341,15	13,13 %	OS30 I	Si 100%	si
IMPORTO TOTALE Euro	620.251,30	22.009,33	642.260,63	100%			

I concorrenti, a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. [100, comma 4](#) e dell'Allegato II.12 al Codice:

- relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del precedente punto n.1, riconducibili alla categoria **OG1 - Edifici civili e industriali**, devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA II^a o superiore**);
- relativamente alle lavorazioni specializzate scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del precedente punto n.1, riconducibili alla categoria **OS3 - Impianti idrico-sanitario e gas** e alla categoria **OS30 - Impianti elettrici e speciali** devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA I^a o superiore**).

oppure, in alternativa, rispetto alle cat. OS3 e OS30

- ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice predetto, devono possedere:
 - a) un importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d'invito, non inferiore all'importo della

- categoria stessa;
- b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ad integrazione di quanto già precisato, per gli oo.rr. che ricorrano alla qualificazione nella categoria OS3 e OS30 senza attestazione SOA, ossia ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, si richiede di allegare:

- 1) elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono essere analoghi a quelli a cui si riferisce l'appalto;
- 2) elenco dei lavori, di natura analoga a quelli previsti in appalto, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori;
- 3) uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della gara, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;
- 4) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile

N.B. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS30 per la classifica adeguata

In merito al subappalto si specifica quanto segue:

Nella categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio, ma solo quello facoltativo.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OS3 E OS30, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria summenzionata dovrà a pena di esclusione indicare nell'offerta tramite modello allegato 1, di voler subappaltare integralmente le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di

idonea qualificazione (subappalto "necessario/qualificatorio").

- per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e ss.mm., il subappalto non può superare la quota del 49.9% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni afferenti alla stessa
- per le categorie scorporabili OS3 e OS30 non vi è limite al subappalto.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

19

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo specifico le risorse che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e attrezzature
- indicazione di personale specializzato e/o tecnici aziendali
- prassi e procedure aziendali qualificanti
- programmi di formazione del personale

- percorsi di tutoring con visite o ispezioni periodiche
- ogni altro elemento volto ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

È necessario che le indicazioni siano le più circostanziate possibili evitando citazioni generiche, come la generica dichiarazione di messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale

La stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, il modello Allegato n. 3 (dichiarazione per avvalimento non migliorativo).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

20

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I soggetti del raggruppamento che eseguono le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, devono essere iscritti alla White List.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

I requisiti di qualificazione relativi al possesso di attestazione SOA di cui al precedente par. 6.2, devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

Resta in ogni caso inteso che ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni che si impegna a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per quanto riguarda l'iscrizione alla White List questa è dovuta dalla consorziata che esegue le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, e dal consorzio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione di cui al par 6.2:

- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria organizzazione di impresa, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori tramite le proprie consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio.
- I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo

valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

La categoria prevalente è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di mancato possesso dei requisiti relativi a una o entrambe le categorie specializzate scorporabili OS3 e OS30 è necessario dichiararne in sede di gara (nel DGUE o nella domanda di partecipazione (Modello *fac-simile* All.1) il subappalto necessario a soggetto qualificato, **pena l'esclusione dalla gara** per difetto di qualificazione.

Anche in caso di mancata iscrizione del concorrente nella White List è necessario dichiarare in sede di gara il subappalto delle lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, **pena l'esclusione dalla gara, a soggetto in possesso di iscrizione alla white list.**

Si ribadisce quanto precisato al punto 5.2 che, in caso di consorzio, l'iscrizione alla white list deve essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, in quanto il possesso del requisito morale, compresa la white list, è obbligatorio e non può essere "prestato" da una consorziata al Consorzio ([Tar Toscana, Sez. I, 26/06/2023, n. 644](#)).

Il subappalto a cascata è vietato al fine di garantire trasparenza e tracciabilità nell'esecuzione dei lavori, miglior controllo dei cantieri, tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza e prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali, assicurando che le responsabilità restino sempre in capo all'appaltatore principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Quattro Castella dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica al Comune di Quattro Castella, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TERRITORIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.2 CLAUSOLA ART. 57, COMMA 2, E ALLEGATO II.3, ART.1, COMMA 4, DEL CODICE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 20% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 0% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

In merito alla quota di occupazione femminile, la deroga deriva dallo scarso tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore edile a livello nazionale che potrebbe rendere la previsione di una quota minima di donne da assumere a carico dell'aggiudicatario eccessivamente gravosa e compromettere l'efficiente esecuzione dei lavori in appalto.

9.3 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e

al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.4 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50

Entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

9.5 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15

- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto a trasmettere la relazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali

24

La mancata produzione della relazione di cui al punto 9.4 comporta la segnalazione all'Anac dell'avvenuto inadempimento con l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di gara.

9.6 “PATENTE DI CANTIERE” – ART. 29 C. 19 LETT. A) DEL D.L. 19/2024 “DECRETO PNRR 4”

Ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 “Decreto PNRR 4”, convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, **è richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, a pena di esclusione di essere in possesso della “Patente a crediti” per la sicurezza sui cantieri.**

Con riferimento al sistema di qualificazione tramite patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, il concorrente dovrà essere in possesso della patente a crediti, dotata di almeno 15 punti. Tale requisito dovrà essere autodichiarato nell'allegato 1.

Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto da tutti gli operatori economici che opereranno nei cantieri:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

9.7 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Il concorrente si impegna, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione anticipata del contratto, a darne esecuzione.
- Il concorrente s'impegna a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022
- Per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS3 ed OS30, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta l'abilitazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice è richiesta per la presente procedura una garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità dell'intervento, anche al fine di scongiurare possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione.

Come previsto dall'art. 53 comma 2 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo del contratto oggetto di affidamento, per un ammontare **pari ad € 6.422,60**

Ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 né gli aumenti di cui all'art. 117, c.2, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.

CAUZIONE

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto aperto presso la tesoreria dell'Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN IT37X0503466420000000066000, avendo cura di indicare la seguente causale: "Cauzione provvisoria gara **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PUIANELLO – CIG BA704782BA**"
- In caso di bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso".

26

FIDEIUSSIONE

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Fino al 31/12/2024, così come stabilito nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023 prorogato con atto del 28/06/2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È richiesto lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio **a pena di esclusione**, presso l'area oggetto dell'intervento, **in quanto strumentale ad una conoscenza completa ed esaustiva dello stato dei luoghi, e funzionale ad una consapevolezza degli interventi da effettuare e quindi ad una formulazione più precisa dell'offerta** (TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter, 14 aprile 2025, n. 7218)

28

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata previo contatto telefonico con il tecnico comunale: Geom. Daniele Prandi al seguente recapito e-mail d.prandi@comune.quattro-castella.re.it oppure al numero di telefono 0522/249227; la richiesta dovrà essere inoltrata almeno due giorni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo in giorni e orari diversi da quelli che saranno concordati.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, da dipendente o soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate con riferimento alle imprese singole.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega conferita da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I., il consorzio ordinario o l'aggregazione.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La ricevuta di pagamento deve essere inserita in SATER. In alternativa, la Centrale di committenza accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **17:00** del giorno **09.03.2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SATER si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni quali domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE e l'eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato, sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER. Il DGUE appositamente strutturato è presente all'interno della piattaforma SATER.

31

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

32

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sater dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Centrale di Committenza può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

33

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) All.1 domanda di partecipazione integrata dal DGUE;
- 3) All.2 dichiarazioni integrative al DGUE;
- 4) Attestazione soa
- 5) Garanzia provvisoria
- 6) Attestato sopralluogo obbligatorio
- 7) **(eventuale)**, per gli oo.ee. che ricorrano alla qualificazione nella categoria OS3 e OS30 senza attestazione SOA, ossia ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, documentazione richiesta a pag. 18 della presente lettera di invito;
- 8) **[eventuale]** procura;
- 9) documentazione attestante avvenuto versamento contributo ANAC
- 10) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

- 11) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento
- 12) **[eventuale]** qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA;
- 13) **[per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice)

15.1 domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo, con l'All.2 Dichiarazioni integrative al Dgue e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

34

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

▪ che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

▪ che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

(Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative all.2 di partecipazione)

(Solo per i Consorzi Stabili)

▪ che le consorziate esecutrici del Consorzio stabile, art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguiranno le seguenti prestazione per le quali possiedono adeguata qualificazione (compilare solo se di interesse)

▪ che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dalla Lettera d'invito ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative al DGUE di cui all'all.2)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- di concorrere per le seguenti imprese:

- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:.....

- **(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):** che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n... partita I.V.A. n... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di...al n. ...

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- **(in caso di Rete costituenda):**

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

2. Iscrizione White List

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), in quanto l'esecuzione delle prestazioni/lavorazioni di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito come dichiarato nel precedente punto 7 in merito al subappalto

3. Ulteriori dichiarazioni

- di essere consapevole che il ribasso percentuale offerto per la presente gara è applicato sull'importo netto soggetto a ribasso posto a base di gara di **€ 620.251,30** (costi della sicurezza esclusi) e che pertanto l'importo contrattuale è costituito dal suddetto importo, comprensivo dei costi della manodopera, al netto del ribasso percentuale, cui vanno aggiunti esclusivamente i costi della sicurezza;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
 - di avere la piena conoscenza che il contratto è stipulato interamente a corpo e conseguentemente l'importo del contratto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.

4. Assunzione di ulteriori impegni

- di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione: - di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022; - di impegnarsi, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dell'esecuzione anticipata del contratto, a darne esecuzione; - di essere in possesso dell'abilitazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS3 ed OS28;
 - di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
 - di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.";

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

5. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- di autorizzare la Stazione Appaltante dell'Unione Colline Matildiche ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- di autorizzare la Stazione Appaltante dell'Unione Colline Matildiche a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme

dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

6. Requisiti di partecipazione

Dichiara i requisiti di capacità economica e finanziaria con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili

7. Avvalimento

Dichiara di avvalersi dell'impresaal fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento:

8. Dichiarazioni in merito al subappalto.

9. Dichiarazioni in merito al possesso della patente a crediti

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il DGUE è messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica SATER. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; dal consorzio stabile e dal consorziato i cui requisiti sono utilizzati dal consorzio stesso per qualificarsi ai fini della partecipazione alla procedura in nome e per conto proprio.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE devono inoltre rendere la dichiarazione integrativa secondo il modello **All.2 "Dichiarazioni integrative al DGUE"** al presente Disciplinare di gara, con le precisazioni che seguono.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente o il soggetto tenuto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio); **o, in alternativa**, di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *N.B.: Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara e non incide sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. [in caso di consorziata esecutrice o di consorziata i cui requisiti sono stati utilizzati dal consorzio stabile per soddisfare quelli richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. di non trovarsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
4. di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023; **ovvero** con riferimento alle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le seguenti fattispecie rilevanti:..... *[eventuale]* Si vedano altresì i documenti allegati
5. di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese in qualsiasi documento prodotto in sede di gara in ordine all'insussistenza: (i) delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono in relazione a soggetti di cui al citato art. 94 commi 3 (ii) delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 sono in relazione anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 4; (iii) delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;
6. **Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:** di allegare alle presenti dichiarazioni la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di

esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda; in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [*indicare le motivazioni*] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

7. **In caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale**-che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da (*solo in caso di raggruppamento*): -che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8. **In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario** che è stato emesso il provvedimento (*indicare il tipo di provvedimento*):..... in datada parte;

9. di occupare complessivamente n. dipendenti;

10. **In merito al rispetto della normativa sui disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:** al momento della presentazione dell'offerta di avere assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla Legge 68/1999: Provincia di .., Ufficio .., con sede in .., via .., n. ..., CAP ..., tel. ..., e-mail ..., PEC **Ovvero** di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto (*indicare la motivazione es numeri dipendenti e/o altro*).....;

11. **Impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale in conformità a quanto previsto al punto 9 del Disciplinare:** di garantire, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 20% di occupazione giovanile delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse; *se la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:* -ALLEGA copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al DLGS 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46; in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dal medesimo art. 46: -ALLEGA l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *Se operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:* di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere consegnata nel medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali; - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999; dichiara inoltre che: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta relativa alla presente procedura, non ha ommesso di produrre la relazione di genere nell'ambito di un precedente contratto pubblico; *In merito all'applicazione dei contratti collettivi di settore*: di applicare il/i seguenti contratti collettivi e eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi contratti: (indicare CCNL applicato, Codice alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/20), Accordo territoriale integrativo applicato); Nel caso di applicazioni di contratti diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara al par. 3, dichiarare l'equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione affidante e indicati al punto 3 del Disciplinare di gara (e a tal fine allega la dichiarazione di cui all'Allegato 4); ovvero di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione affidante e riportati nel punto 3 del Disciplinare di gara; di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

12. di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 e Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: <Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi>;

13. di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

14. **barrare l'ipotesi ricorrente** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente di...; **ovvero** di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente di; **ovvero** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente e di subappaltare le prestazioni per le quali vi sia obbligo di iscrizione;

16. **da compilare nel caso in cui l'operatore economico non sia/non sia ancora iscritto alla White List**: indicare per ciascun nominativo di cui al precedente punto 1 i dati relativi ai familiari conviventi (in alternativa produrre allegato contenente i dati richiesti);

17. di accettare i protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 09.12.2011 e 28.03.2023;

18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Quattro Castella e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte dell'Unione Colline

Matildiche del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste

20. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del Disciplinare

15.3 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e, tenendo conto del massimo ribasso percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori **€ 620.251,30** al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e comprensivo di manodopera.

I costi della manodopera (stimati in **€ 166.074,02**) non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui al comma 14, art. 41 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

43

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Saranno ammesse fino a 3 cifre decimali.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, si farà riferimento al METODO A, di cui alla lett. A) dell'Allegato II.2 del Codice. Non si procederà all'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 1, ultimo periodo del citato art. 54 del Codice di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 18, comma 2, del medesimo decreto.

16 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e compila l'allegato 4. Si precisa che i valori inseriti nell'allegato 4 e sulla piattaforma devono coincidere. In caso di discordanza, farà fede quanto inserito in piattaforma.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale da applicare sull'importo a base di gara pari ad € 620.251,30, inclusi i costi della manodopera, al netto di Iva, nonché al netto dei costi della sicurezza.

Verranno prese in considerazione fino a **tre** cifre decimali;

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs 36/2023, la dichiarazione relativa a:

b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera, tenuto conto anche delle eventuali migliorie offerte in sede di gara che possano incidere su tale stima.

Gli oneri della sicurezza aziendali: sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per oneri della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008 (diversi costi, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

➤ una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

I costi della manodopera: ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi. In tal caso l'operatore economico dovrà giustificare in maniera puntuale i minori costi della manodopera, secondo quanto previsto dai pareri MIT 2154/23 e 2280/23 nonché dalla delibera ANAC 528/2023.

Al fine di garantire la celere e tempestiva conclusione della procedura, si chiede che dette giustificazioni siano prodotte già in sede di gara, tramite il modello Allegato 4.

Poiché l'importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:

- nell'offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera NON sono ribassabili e pertanto l'importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;
- Il valore contrattuale sarà pertanto costituito applicando al valore a base di gara comprensivo dei costi della manodopera il ribasso percentuale di cui al punto a), cui sommare i soli costi della sicurezza.
- l'eventuale ribasso/aumento dei costi della manodopera si evince dall'importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati ed eventualmente giustificati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **10.03.2025**, alle ore **09:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Le modalità di partecipazione alla "Seduta virtuale" sono esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara istituito ad hoc dalla Centrale di Committente, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP del procedimento di gara procederà all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica e i ribassi offerti ed il sistema in automatico calcolerà la soglia di anomalia in base al metodo indicato al punto 15.2 della presente lettera di invito, qualora sia stato ammesso un numero di offerte pari o superiori a cinque.

Il portale redigerà una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.

Qualora le offerte ammesse **siano almeno pari a 5**, il seggio di gara procederà all'**esclusione automatica delle offerte** che in base al criterio del calcolo dell'anomalia di cui sopra, risultino **anomale. Resta comunque ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare il procedimento di valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.**

Si attiverà il sub-procedimento di verifica di anomalia anche qualora l'operatore economico indichi un importo della manodopera diverso da quanto stabilito dalla stazione appaltante.

Successivamente il Responsabile del seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione per il concorrente primo in graduatoria con una offerta non anomala.

Qualora invece le offerte ammesse siano inferiori a 5 non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Si precisa che in caso di parità tra due o più offerte, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924, richiedendo, a mezzo portale SATER, offerta migliorativa agli operatori economici in stato di *ex-aequo*. L'Amministrazione concederà agli operatori economici almeno 24 ore di tempo per sottoporre la propria offerta migliorativa. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che formulerà l'offerta meno onerosa entro la soglia di anomalia.

In caso di ulteriore parità si procederà, nella medesima seduta, ad eseguire il sorteggio automatico mediante l'apposita funzione del portale SATER denominata "Sorteggio automatico Ex aequo". In caso di indisponibilità della piattaforma, l'Amministrazione potrà procedere mediante sorteggio pubblico eseguito in modalità tradizionale. In tal ultimo caso gli operatori economici ammessi al sorteggio pubblico verranno notiziati dall'Amministrazione con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data fissata per il sorteggio.

20.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP dell'ente aderente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- *[nel caso il concorrente abbia indicato costi della manodopera inferiori a quelli indicati nel presente disciplinare]* ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, che i costi della manodopera ribassati e, pertanto, il ribasso complessivo dell'importo, siano giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi fiscali, fermo restando il rispetto dei minimi retributivi previsti nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, co. 13, del D.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di riferimento.

- *[nel caso il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente rispetto a quello della stazione appaltante]* l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.

In caso non sia riscontrata tale equivalenza si richiede l'impegno del concorrente di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto, in particolare, dei parametri indicati all'art.4, comma 2, dell'All.I.01 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.LGS 82/2005, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Quattro Castella.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune di Quattro Castella:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

22.CODICE DI COMPORTAMENTO

49

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La Centrale di Committenza, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza e C.F., oltre che eventuali documenti di identità.

Si ricorda che le dichiarazioni, rese in gara, **non devono essere accompagnate da un documento identificativo**. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

In applicazione all'art. 35, comma 4, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si precisa che ai fini della qualificazione di una informazione quale segreto industriali e/o commerciali deve essere fornito un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare, sempre mediante piattaforma, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "*Segreti tecnici e commerciali*" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che sia idonea a argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto e nello stesso tempo fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

50

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Centrale di Committenza in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

In generale, al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura, si evidenzia che non saranno accolte le opposizioni formulate su contenuti valutati dalla Stazione Appaltante come rilevanti ai fini della valutazione delle offerte. Per quanto sopra descritto, ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art.3

DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Centrale di Committenza ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella **Busta documentazione amministrativa**, un file zippato contenente copia di tutta la **documentazione amministrativa** già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti. Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

Si precisa altresì che la Centrale di Committenza, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, inoltrerà segnalazione ad ANAC.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Centrale di committenza raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati: (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.); (ii) Dati 'giudiziari' di cui all'art. 10 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale di Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari relativi a condanne penali o a reati, è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori ai fini di permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale di committenza e del Comune di Quattro Castella. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC o per il Comune di Quattro Castella, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Centrale di Committenza e del Comune di Quattro Castella in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Centrale di Committenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta a Unione Colline Matildiche, con sede in Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella (RE) - unione@pec.collinematildiche.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

a) Il titolare del trattamento è l'Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella (RE) - unione@pec.collinematildiche.it

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Pierangelo Felici potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica pierangelo.felici@felicipartners.it.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Rita Casotti